

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1658

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

di concerto col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

(V. Stampato n. 3149)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 marzo 1989*

Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle  
cinture di sicurezza nei veicoli a motore

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza.

3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 a lire 100.000, ridotta della metà se le violazioni sono commesse nei centri abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

- a) le donne in stato di gravidanza;
- b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;
- c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o di soccorso.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

7. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è abrogato.

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.